

## DECISIONI

### DECISIONE (UE) 2022/48 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 15 dicembre 2021

**relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dall'Italia — EGF/2021/003 IT/Porto Canale**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) e che abroga il regolamento (UE) n. 1309/2013 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

visto l'accordo interistituzionale, del 16 dicembre 2020, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie <sup>(2)</sup>, in particolare il punto 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) mira a dimostrare solidarietà e promuovere un'occupazione dignitosa e sostenibile nell'Unione offrendo assistenza ai lavoratori collocati in esubero e ai lavoratori autonomi la cui attività sia cessata in caso di eventi di ristrutturazione significativi e sostenendoli affinché ritornino quanto prima a un'occupazione dignitosa e sostenibile.
- (2) Il FEG non deve superare un importo annuo massimo di 186 milioni di EUR (a prezzi 2018), come disposto dall'articolo 8 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio <sup>(3)</sup>.
- (3) Il 15 luglio 2021 l'Italia ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG in relazione a casi di espulsione dal lavoro nell'impresa Porto Industriale di Cagliari SpA, in Italia. Tale domanda è stata integrata con ulteriori informazioni secondo quanto previsto all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/691. La domanda è conforme alle condizioni per la concessione di un contributo finanziario a valere sul FEG, come disposto all'articolo 13 del regolamento (UE) 2021/691.
- (4) A norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/691, la domanda dell'Italia è considerata ricevibile in quanto il territorio interessato dai collocamenti in esubero è un mercato del lavoro di dimensioni ridotte e i collocamenti in esubero hanno un grave impatto sull'occupazione e sull'economia regionale.
- (5) È pertanto opportuno procedere alla mobilitazione del FEG per erogare un contributo finanziario di 1 493 407 EUR in relazione alla domanda presentata dall'Italia.
- (6) Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del FEG, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dalla data della sua adozione,

<sup>(1)</sup> GU L 153 del 3.5.2021, pag. 48.

<sup>(2)</sup> GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28.

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11).

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione per l'esercizio 2021, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro è mobilitato per erogare l'importo di 1 493 407 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa si applica a decorrere dal 15 dicembre 2021.

Fatto a Strasburgo, il 15 dicembre 2021.

*Per il Parlamento europeo*  
*Il presidente*  
D. M. SASSOLI

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
A. LOGAR

---